

**Accordo aggiuntivo
alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale
del 14 dicembre 1962**

Concluso il 4 luglio 1969

Approvato dall'Assemblea federale il 10 giugno 1970¹

Ratificato con strumenti scambiati il 30 giugno 1973

Entrato in vigore il 1^o luglio 1973

Il Consiglio federale svizzero

e

il Presidente della Repubblica Italiana

animati dal desiderio di completare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962² (denominata qui appresso «la Convenzione») hanno deciso di concludere un accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero

il Signor Cristoforo Motta, delegato per gli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale

Il Presidente della Repubblica Italiana

il Signor Enrico Martino, ambasciatore d'Italia a Berna

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1

¹ I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese...³. Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi della moglie, il marito ha diritto soltanto ad una rendita semplice della assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie.

RU 1973 1185; FF 1969 II 965

¹ RU 1973 1183

² RS 0.831.109.454.2

³ Abrogati dall'art. 8 del secondo accordo del 2 aprile 1980 (RS 0.831.109.454.24).

² I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera. I contributi eventualmente versati a detta assicurazione successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni: tuttavia i contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti possono, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione svizzera.

³ Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti alla legislazione italiana, citata all'articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Art. 2

I cittadini italiani, i cui contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, per la parte da loro stessi versata, sono stati trasferiti all'assicurazione italiana, in applicazione delle disposizioni della Convenzione del 4 aprile 1949⁴, possono chiedere il trasferimento dei contributi dei datori di lavoro, dedotti gli interessi già corrisposti, quando ne derivi un diritto a prestazioni nell'assicurazione pensioni italiana o ad una maggiorazione della prestazione da erogare o già erogata o quando i contributi stessi possono essere rimborsati all'interessato. Lo stesso diritto è riconosciuto ai superstiti dei cittadini suddetti quando possono aver titolo a prestazioni.

Art. 3

¹ I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure vengono prese in considerazione e a condizione che non abbiano ripreso un'attività fuori della Svizzera.⁵

² I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Italia possono beneficiare delle prestazioni relative alla prevenzione e alla cura dell'invalidità previste dalla legislazione italiana, alle stesse condizioni degli assicurati italiani.

³ I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera e che hanno versato dei contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio

⁴ [RU 1950 372]

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 9 del secondo accordo del 2 aprile 1980 (RS **0.831.109.454.24**).

assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità.⁶

Art. 4

¹ Per l'applicazione dell'articolo 8 lettera a della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia complessivamente per più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidità svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso d'infermità congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera.

² Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita é assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera.

Art. 5

I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia ed i superstiti. Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti.

Art. 6

¹ Il presente Accordo aggiuntivo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

² Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avrà effetto dal 1° settembre 1969.

Art. 7

Il presente Accordo aggiuntivo resterà in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità della Convenzione.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 9 del secondo accordo del 2 aprile 1980 (RS **0.831.109.454.24**).

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna il 4 luglio 1969, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Cristoforo Motta

Per il
Governo della Repubblica italiana:
Enrico Martino

Protocollo finale

Al momento della firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

1. Nel caso in cui un frontaliere italiano non soddisfi le condizioni per la concessione di una rendita ordinaria svizzera di invalidità, in applicazione dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo aggiuntivo, la regolamentazione dell'articolo 8 lettera b della Convenzione, in relazione all'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, è, se del caso, applicabile.
2. I cittadini italiani sono considerati iscritti alle assicurazioni italiane ai sensi dell'articolo 8 lettera b della Convenzione:
 - a. se sono versati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o nell'assicurazione facoltativa italiana;
 - b. durante i seguenti periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o svizzera, oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di 10 settimane al massimo tra la fine dell'assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato:
 - (i) i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di 12 mesi;
 - (ii) i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero è accordato in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso;
 - (iii) i periodi di godimento dell'indennità post-sanatoriale, accordata in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di un anno dalla data in cui è stato dimesso dal sanatorio;
 - (iv) i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di 8 settimane dopo il parto;
 - (v) i periodi di disoccupazione durante i quali è concessa l'indennità ordinaria di disoccupazione, per una durata massima di 180 giorni.
3. Le autorità competenti di cui all'articolo 18 della Convenzione esamineranno e determineranno di comune accordo in quali casi e in quale misura i periodi durante i quali un cittadino italiano beneficia di una pensione di invalidità italiana possono essere presi in considerazione per l'applicazione dell'articolo 8 lettera b della Convenzione.

- 4.⁷ L'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 del primo Accordo aggiuntivo è ugualmente considerato come realizzato quando la pensione di vecchiaia è accordata nei casi particolari previsti dalla legge italiana prima dell'età normale di pensionamento.

Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante dell'Accordo aggiuntivo concluso in data odierna tra la Svizzera e l'Italia, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata dell'Accordo aggiuntivo medesimo.

Fatto a Berna il 4 luglio 1969 in due esemplari, uno in italiano, l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Cristoforo Motta

Per il
Governo della Repubblica italiana:

Enrico Martino

⁷ Introdotta dal'art. 10 del secondo accordo del 2 aprile 1980 (RS **0.831.109.454.24**).